



COMUNE DI ORTUERI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI VIGNETI STORICI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 06.11.2018, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 05 del 20.03.2019

Art.1- Finalità

1.L'Amministrazione Comunale intende tutelare, promuovere e valorizzare i vigneti storici e le attività economiche e turistiche correlate, presenti sul territorio comunale, che:

- a) hanno un significativo valore storico e/o ambientale;
- b) sono elementi fondanti dell'identità e del patrimonio culturale della comunità;
- c) valorizzano la loro continuità nel tempo e il lavoro e l'intelligenza contadina e imprenditoriale;
- d) costituiscono risorse economiche strategiche;
- e) svolgono una funzione fondamentale di attrattori di flussi turistici.

2.L'Amministrazione Comunale intende anche in questo modo contrastare la crisi economica che colpisce i settori dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato e delle attività ricettive e affermare, nel contempo, la continuità della presenza sul territorio come valore significativo da salvaguardare.

3.Il presente regolamento si ispira ai principi dei cui atti precedenti ed ha la finalità di stimolare le attività economiche del settore vitivinicolo, conservare le caratteristiche originarie dei vigneti storici, nonché i valori e le tradizioni che essi rappresentano.

Art.2–Albo dei vigneti storici del Mandrolisai

1. Presso il Municipio sarà istituito l'albo dei vigneti storici del Mandrolisai, articolato in quattro sezioni in relazione all'età del vigneto:

sezione A – over 100, vigneto di grande valore storico: anzianità produttiva di 90 anni o superiore;

sezione B – over 70, vigneto di grande valore storico: anzianità produttiva da 70 a 89 anni;

sezione C – over 50, vigneto di rilevante interesse storico: anzianità produttiva dai 50 ai 69 anni;

sezione D – over 30, vigneto di rilevante interesse comunale: anzianità produttiva dai 30 ai 49 anni.

2.L'albo è pubblico. La tenuta dell'albo è affidata dalla Giunta comunale ad un Servizio comunale, che provvede alle iscrizioni, agli aggiornamenti, alle cancellazioni e alle comunicazioni relative.

3. All'albo sono iscritta domanda i vigneti storici presenti sul territorio comunale, previo parere favorevole della Commissione di cui all'art.6.

Art.3–Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono ottenere il riconoscimento di "Vigneto storico del Mandrolisai" i vigneti che presentino i seguenti requisiti:

1) età superiore ai 30 anni che siano produttivi e rappresentino un esempio concreto di mantenimento e consolidamento delle tradizioni vitivinicole locali;

2) coltivazione ad alberello tradizionale o palificato, rappresentativa della zona geografica tipica del Mandrolisai.

Art.4–Domanda di iscrizione all'albo

1.La domanda di iscrizione all'albo può essere presentata due volte all'anno. Entro il 30 giugno ed entro il 31 ottobre di ogni anno deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile nel sito web del Comune.

2. Con avviso pubblico il Responsabile del procedimento dà notizia ai cittadini interessati della possibilità di presentare domande di riconoscimento dei vigneti e della documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione.

3. La domanda deve essere indirizzata al Servizio comunale competente sottoscritta dal proprietario del vigneto o dall'affittuario/conducente autorizzato dal proprietario.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- documentazione fotografica;
- documento di identità del richiedente.

5. In caso di trasferimento della titolarità del vigneto iscritto all'albo il subentrante è iscritto all'albo in base alla richiesta al Comune e contestuale dichiarazione di accettazione delle disposizioni del presente regolamento.

6. La denominazione è attribuita ai vigneti che abbiano i requisiti stabiliti all'art. 3 ed è legata al mantenimento dei requisiti, delle caratteristiche morfologiche, della produttività. Questo è il presupposto per l'accesso ai benefici e alle agevolazioni ad essi connessi.

7. L'iscrizione all'albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni:

- garantire la produttività del vigneto per almeno tre anni dalla data di iscrizione all'albo;
- conservare in buono stato il vigneto e gli elementi architettonici e naturalistici esistenti al momento della domanda, salvo il ripristino di quelli originari e le opere di restauro;
- esposizione e cura della targa identificativa.

8. I titolari dei vigneti iscritti all'albo possono chiedere in qualsiasi momento la cancellazione, che comporta la perdita dei benefici e delle agevolazioni ottenuti in corso alla data della richiesta, nonché il divieto di esporre e utilizzare affini pubblicitari la targa distintiva.

Art.5–Targa distintiva

1. Al fine di valorizzare e identificare le attività tutelate, le imprese iscritte all'albo devono esporre la targa di "Vigneto storico del Mandrolisai" e possono utilizzare la propria attività pubblicitaria.

2. Ai vigneti storici ricadenti nei territori inclusi nei Paesaggi rurali storici d'Italia sarà attribuita la dicitura: "Vigneto storico del Mandrolisai, appartenente ai Paesaggi rurali storici d'Italia".

Art.6- Istruttori delle domande di iscrizione all'albo

1. La domanda di iscrizione all'albo è istruita dal Responsabile del procedimento nominato dal Responsabile del Servizio incaricato dalla Giunta Municipale e valutata da una Commissione composta da:

- Responsabile del Servizio competente o impiegato delegato;
- Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAPE) o suo delegato;
- un cittadino con competenza ed esperienza nel settore vitivinicolo, nominato dalla Giunta Comunale, tra coloro che ne faranno richiesta.

2. L'incarico di esperto nella Commissione ha durata di due anni ed è prorogabile. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

3. La Commissione esamina le domande entro il 30 luglio ed entro il 30 novembre di ogni anno valutando i seguenti aspetti del vigneto:

- data di impianto
- caratteristiche produttive
- elementi architettonici (muretti a secco, edifici rurali ecc.)
- presenza di piante monumentali

ed esprime un parere favorevole o meno all'iscrizione.

4. In base al parere favorevole della Commissione, su proposta del Responsabile del Servizio competente, la Giunta Municipale formalizza, con apposita deliberazione, il riconoscimento di "Vigneto storico del Mandrolisai" e l'iscrizione all'albo del vigneto.

5. Il parere contrario della Commissione è comunicato al richiedente con lettera del Responsabile del Servizio competente riportante la motivazione.

6. Contro il diniego di iscrizione all'albo il richiedente può fare ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

7. La modifica totale o parziale degli elementi valutati per l'assegnazione del riconoscimento comporta la perdita del riconoscimento e la cancellazione dall'albo.

Art.7- Benefici economici ed azioni di sostegno

1. Ai titolari dei vigneti iscritti all'albo l'Amministrazione comunale può assegnare contributi economici al fine di rafforzare il ruolo di risorsa economica strategica e identitaria per il territorio, inserire specifici interventi nella programmazione annuale/pluriennale e risorse finanziarie nel bilancio.

2. Ulteriore apporto finanziario può essere offerto da altri soggetti o istituzioni pubbliche quali Regione, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Fondazione ecc.

3. A favore dei titolari dei vigneti iscritti all'albo l'Amministrazione comunale può adottare uno o più dei seguenti interventi:

- pubblicizzazione dei vitigni storici attraverso il sito internet comunale e altri canali tematici;
- realizzazione di segnaletica stradale per migliorare le condizioni di visibilità e accessibilità;
- realizzazione di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la valorizzazione turistica;
- realizzazione di materiale pubblicitario e documentario;
- promozione e diffusione nei circuiti turistici della documentazione inerente i vitigni storici;
- progetti di valorizzazione della produzione vitivinicola d'eccellenza;
- partecipazione alle iniziative locali, regionali e nazionali tese alla tutela dei vitigni storici.

Art.8- Controlli e monitoraggi

1. Il Servizio comunale competente può disporre controlli nei vigneti iscritti all'albo, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e/o il mantenimento delle condizioni cui l'iscrizione è subordinata.

2. L'Amministrazione comunale può attivare un monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a definire ulteriori iniziative da intraprendere per preservare l'immagine del Comune, secondo le finalità del presente regolamento.

Art.9- Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio dal Responsabile del Servizio comunale competente con apposita determinazione nei seguenti casi:

- inosservanza delle condizioni di iscrizione di cui all'art. 3 e degli impegni assunti dal titolare di cui all'art. 4;
- venir meno di uno o più requisiti di cui all'art.3, anche per cause indipendenti dalla volontà del titolare;

- cessazione della produzione nel vigneto.

2. Alla data della determina di cancellazione decado i benefici e le agevolazioni in corso disposti dall'Amministrazione comunale a favore dei titolari dei vigneti, con divieto di esporre o utilizzare per fini pubblicitarie la targa distintiva.

3. Dell'avvio del procedimento di cancellazione l'ufficio è data comunicazione agli interessati dal Responsabile del procedimento.

4. Contro il provvedimento di cancellazione è possibile ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Art.10- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme previste da altri Regolamenti comunali in materia.